

TI_GERICHTE 52.2007.359 vom 16. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.359

FR: TI_GERICHTE 52.2007.359 du 16 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.359 del 16 novembre 2007

Regeste

Licenza edilizia. Preavviso del dipartimento

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LE, la licenza edilizia è concessa dal municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio nei casi previsti dalla legge. L'avviso del dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale e vincola il municipio nella misura in cui è negativo (art. 7 cpv. 2 LE). Il municipio si pronuncia dunque sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale e con il diritto delegatogli per l'applicazione. Per principio, esso è tenuto a determinarsi al riguardo anche nel caso in cui l'avviso del Dipartimento del territorio è negativo. Non può limitarsi a respingere la domanda di costruzione facendo proprio l'avviso negativo dell'autorità cantonale. 3. Nel caso concreto, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse in contrasto con gli art. 2 e 3 RBN. Dagli atti non emerge se non sia in contrasto con le esigenze di protezione di un sito pittoresco (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN) o se invece deturpi un paesaggio pittoresco (art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). La confusa motivazione addotta dal giudizio impugnato non apporta i necessari chiarimenti. La questione può comunque rimanere irrisolta, poiché il municipio ha omesso di pronunciarsi sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale, in particolare con l'art. 34 NAPR, che disciplina l'edificazione all'interno del nucleo. A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto di riparare all'omissione sostituendosi al municipio nell'applicazione del diritto comunale. Esso doveva necessariamente annullare la decisione impugnata, rinviando gli atti al municipio affinché si determinasse in proposito. Non avendolo fatto, spetta a questo tribunale provvedervi. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al municipio, affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme al diritto comunale (NAPR). Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato, al quale l'esito va ascritto. Per questi motivi, visti gli art. 3, 7, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4936) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al municipio di Sigirino, affinché, fermo restante il vincolo derivante dall'avviso negativo del Dipartimento del territorio, verifichi se la domanda di costruzione è conforme al diritto comunale (NAPR). 2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà fr. 400.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.